

AVVISO AI GENITORI E AGLI ALUNNI DI CIASCUN COMPARTO

Per Ordinanza Regionale n.9 del 15 marzo a firma del Governatore le attività didattiche proseguono in modalità DDI, dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021 per tutti gli ordini di Scuola: Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania:

Si allega Ordinanza Regionale n.9.

Napoli 15/03/2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba Rotondo

Copia analogicamente sottoscritta con
firma a mezzo stampa secondo l'art 3 co
2 D. L.gvo 39/93 e l'art. 3bis, co 4bis del
Codice dell'Amministrazione Digitale



Il Presidente

ORDINANZA n. 9 del 15 marzo 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale *"1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"* e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto *"1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale *"(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato*

6/3/21
gh



Il Presidente

secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale *“Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;*

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;*

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;*
- b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei*

6/8/21
gh



Il Presidente

protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità'».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»»;

VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n.12, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.36, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, n.45;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, e in particolare le disposizioni di cui agli artt.25 (Corsi di formazione), 31 (Trasporti) e 45 (Attività commerciali);

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30, e, in particolare, l'art.1, a mente del quale “ (omissis)3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo. (omissis) 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. (omissis) L'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di anticipare l'innalzamento/rafforzamento delle misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. • Si ribadisce, anche alla luce del continuo aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità di mantenere la

6084
Jh



Il Presidente

drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale. • È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi”;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. (Omissis)”;

VISTE le Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell’11 marzo 2021, pubblicate sul BURC nella data di rispettiva adozione, con le quali sono state dettate misure in materia di limitazioni alla mobilità e in tema di attività mercatali;

CONSIDERATO

- che il Report 43- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), Dati relativi alla settimana 1/3/2021-7/3/2021 (aggiornati al 10/3/2021) attesta che: “*Headline della settimana: Per la sesta settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale ed un Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica. Dall’andamento osservato, è verosimile che la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti a livello nazionale sia stata superata nel corso della settimana corrente, e che questo potrebbe essere documentato con i dati consolidati nella prossima settimana di valutazione (relativa al periodo 8-14 marzo 2021). Si osserva un forte aumento nel numero di persone ricoverate in terapia intensiva con un tasso di occupazione che a livello nazionale ha superato la soglia critica. Si osserva un analogo andamento per le aree mediche. L’elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono l’innalzamento/rafforzamento delle misure di mitigazione nazionali, anche anticipando ulteriori interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione e particolarmente laddove circolino varianti 501.V2 (variante sudafricana) - lineage B.1.351 e lineage P.1 (ex lineage B.1.1.248 identificata a Manaus, Brasile)” e rileva che “Si conferma per la sesta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Dieci Regioni (vs sei la settimana precedente) hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Altre 10 Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso. Sedici Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, otto (Campania, Piemonte, FVG, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. • Si osserva un peggioramento anche nel numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (11 Regioni/PPAA vs 9 la settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (31% vs 26% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in forte*

6/3/21
Jh



Il Presidente

aumento da 2.327 (02/03/2021) a 2.756 (09/03/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è anche in forte aumento, passando da 19.570 (02/03/2021) a 22.393 (09/03/2021). • Tutte le Regioni/PPAA tranne sette hanno riportato allerte di resilienza. Quattro di queste (Campania, Lazio, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza. • Si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (50.256 vs 41.833 la settimana precedente). Si mantiene stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (28,8%). Aumenta, invece, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37,8% vs 35,2% la settimana precedente). Infine, il 20,2% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13,2% non è stata riportata la ragione dell'accertamento diagnostico”;

- i dati relativi alla Regione Campania attestano in pressochè tutte le province un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e la diffusa circolazione di varianti di SARS-CoV-2 su tutto il territorio regionale, con conseguente alto rischio di diffusività e di malattia grave, come risulta anche dall'alto tasso, peraltro in crescita anche alla data odierna, di ricorso alle cure ospedaliere;

RILEVATO

- che ai gravissimi dati sopra riportati, conseguenti alla crescente diffusione delle varianti del virus sul territorio regionale, si aggiunge l'incremento della mortalità e l'accresciuta necessità di accesso alle cure sub-intensive ed intensive, che fanno registrare, alla data odierna pressanti richieste di nuovi accessi alle cure ed un accresciuto livello del grado di cure richieste, in costante ed esponenziale aggravamento anche rispetto all'ultima rilevazione riportata nel Report della Cabina di regia;

- che, dall'istruttoria dell'unità di crisi emerge che alla data odierna il rischio di soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva disponibili a livello regionale nei prossimi 30 gg risulta ulteriormente aggravato, rispetto all'ultimo Report, superando la probabilità del 50 %;

RAVVISATO

- che, sulla scorta di quanto segnalato dall'Unità di crisi regionale, si rende indispensabile, a tutela della salute pubblica, l'immediata adozione di misure atte ad invertire il trend in aumento dei contagi e dei decessi e a scongiurare il collasso del sistema sanitario;

- che, nel riportato contesto regionale e tenuto conto del gravissimo grado di diffusività delle varianti ampiamente rilevate sul territorio, risulta indispensabile provvedere urgentemente a scongiurare le occasioni di contagio consistenti nella partecipazione a corsi o lezioni, teoriche e pratiche ed esami in presenza presso le scuole o enti di formazione nonchè le lezioni in presenza delle autoscuole e scuole nautiche;

- che, in conformità con l'avviso espresso dall'Unità di crisi regionale, occorre disporre altresì, su tutto il territorio regionale, il divieto di spostamenti presso le cd. “seconde case”, al fine di salvaguardare i Comuni e i centri nei quali, ad oggi, la situazione è di minore gravità - pur nel contesto diffusamente critico sul territorio regionale - dal travaso dei contagi potenzialmente connesso alla mobilità in entrata;

- che occorre, altresì, confermare le disposizioni di cui alle ordinanze nn. 7 e 8 del 2021, innanzi citate, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività riguarda altresì i negozi /box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi all'area mercatale e purchè provvisti di accesso diretto alla rete idrica;

2021
Jh



Il Presidente

- che occorre adeguare, ai sensi dell'art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni in tema di servizi di TPL al mutato contesto, caratterizzato da ridotta mobilità in conseguenza delle disposizioni di cui al medesimo DPCM 2 marzo 2021 e dei provvedimenti regionali vigenti, salvo che per il trasporto marittimo le cui peculiarità e funzioni depongono per la conferma del regime ad oggi vigente;

VISTA

la Circolare della Direzione Generale della prevenzione sanitaria -Ufficio 5- Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale ad oggetto *“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”* che introduce più severe misure sanitarie, in considerazione delle varianti al virus rilevate sul territorio nazionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;*

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

emana la seguente

ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania:



Il Presidente

- 1.1. con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
 - è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall'art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento;
 - è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
- 1.2. con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
 - sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.
- 1.3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
- 1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
- 1.5. I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono comunicati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all'Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
- 1.6. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
- 1.7. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
- 1.8. È demandata alla Direzione Generale Mobilità l'attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
- 1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell'11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.

2021
Jh



Il Presidente

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all'ANCI Campania e alla Direzione Trasporti della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA


